



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 maggio 2012 (04.06)
(OR. en)**

10615/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0431 (APP)**

**FREMP 83
JAI 375
COSCE 18
COHOM 123**

NOTA

del:	Coreper
al:	Consiglio
N. prop. Comm.:	18645/11 FREMP 115 JAI 954 COSCE 23 COHOM 299
N. doc. prec.:	10164/2/12 REV 2 FREMP 77 JAI 343 COSCE 15 COHOM 106
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 - Richiesta di approvazione rivolta al Parlamento europeo

I. INTRODUZIONE

1. Il 15 dicembre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017.
2. La proposta è volta a istituire un quadro pluriennale che definisce i settori tematici per l'attività dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo "l'Agenzia") nel periodo 2013-2017, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 (in prosieguo "il regolamento")¹ che istituisce l'Agenzia. L'attuale quadro pluriennale (2007-2012) giunge a termine alla fine del 2012.

¹ GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

3. La proposta si basa sull'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che richiede l'unanimità del Consiglio e l'approvazione del Parlamento europeo.

II. DISCUSSIONI IN SENO AGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

4. Il Gruppo "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone" ha esaminato la proposta nelle riunioni del 20 gennaio, 15 febbraio, 20 marzo e 11 aprile 2012.
5. Il Coreper ha discusso la proposta nelle riunioni del 3 maggio 2012 e del 30 maggio 2012. Tra le due riunioni del Coreper, i consiglieri GAI si sono incontrati il 25 maggio 2012 per risolvere le questioni in sospeso.
6. Il testo risultante dalle discussioni del Coreper figura nell'allegato I. Per facilità di riferimento, tutte le aggiunte rispetto alla proposta iniziale della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con (...).
7. Tre delegazioni (CZ/DE/UK) hanno emesso riserve di esame parlamentare sulla proposta.
8. CZ ha confermato che la sua riserva non è di natura tale da impedire al Consiglio di trasmettere il testo al Parlamento europeo per approvazione, dal momento che l'adozione finale può avvenire soltanto previa approvazione del Parlamento europeo.
9. DE, in cui sono in corso procedure parlamentari interne, può accettare, fatte salve tali procedure, che il testo sia trasmesso al Parlamento per approvazione, tenendo presente che l'adozione definitiva può aver luogo solo dopo che il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione.
10. La proposta resta oggetto di una riserva d'esame parlamentare di UK, ma, né tale riserva né le procedure interne in corso, impediscono al Consiglio di trasmettere il testo al Parlamento europeo per approvazione, tenendo presente che l'adozione definitiva può aver luogo solo dopo che il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione.

III. CONCLUSIONI

11. Alla luce di quanto precede, il Consiglio è invitato a:

- a) approvare il testo riportato nell'allegato I, fatte salve le procedure nazionali parlamentari in corso e la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.
- b) decidere di trasmettere il testo al Parlamento europeo, per approvazione, al termine della messa a punto giuridico-linguistica;
- c) approvare il testo delle dichiarazioni riportate negli allegati II e III che saranno rilasciate successivamente, all'atto dell'adozione formale della decisione.

2011/0431 (APP)

DECISIONE 2012/.../UE DEL CONSIGLIO

del

**che istituisce un quadro pluriennale per l'Agencia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali per il periodo 2013-2017**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,²

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

² GU C [...] del [...], pag.

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto degli obiettivi dell'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo "l'Agenzia") e affinché questa possa svolgere i suoi compiti correttamente, i settori tematici precisi della sua attività devono essere definiti da un quadro pluriennale che copra cinque anni, **come previsto** dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali³.
- (2) Il primo quadro pluriennale è stato adottato dal Consiglio con la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012⁴.
- (3) Il quadro pluriennale deve essere attuato esclusivamente nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
- (4) È opportuno che il quadro pluriennale rispetti le priorità dell'Unione, tenendo debito conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali.
- (5) Il quadro pluriennale deve tenere debito conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia.

³ GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

⁴ GU L 63 del 7.3.2008, pag. 14.

(6) Il quadro pluriennale deve contenere disposizioni che assicurino la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organismi dell'Unione che più rilevano con riferimento al quadro pluriennale sono l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 **del Parlamento europeo e del Consiglio**⁵, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (FRONTEX) istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 **del Consiglio**⁶, la rete europea sulle migrazioni istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio⁷, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere istituito dal regolamento (CE) n. 1922/2006 **del Parlamento europeo e del Consiglio**⁸, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 **del Parlamento europeo e del Consiglio**⁹, l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (**Eurojust**) istituita dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio¹⁰, l'Ufficio europeo di polizia (**Europol**) istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio¹¹, l'Accademia europea di polizia (CEPOL) istituita dalla decisione 2005/681/GAI del Consiglio¹², l'Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 **del Parlamento europeo e del Consiglio**¹³, e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio¹⁴.

⁵ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

⁶ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

⁷ GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7.

⁸ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

⁹ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

¹⁰ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

¹¹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

¹² GU L 256 del 1.10.2005, pag. 63.

¹³ GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1.

¹⁴ GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

- (7) È necessario che il quadro pluriennale includa tra i settori tematici di attività dell'Agencia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata.
- (8) Vista l'importanza riconosciuta dall'**Unione** europea alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale (che dalla stessa Unione è stata annoverata tra i cinque obiettivi della strategia per la crescita Europa 2020), l'Agencia, nel raccogliere e divulgare i dati nell'ambito dei settori tematici definiti dalla presente decisione, dovrebbe **tener conto dei** presupposti economici e sociali che consentono l'esercizio efficace dei diritti fondamentali.
- (9) Durante la preparazione della sua proposta, la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell'Agencia (...) e ha ricevuto contributi scritti il 18 ottobre 2011.
- (10) Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, **entro i limiti** delle risorse finanziarie e umane ad essa assegnate, l'Agencia **può** svolgere attività che esulano dai settori tematici definiti nel quadro pluriennale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007. **Ai sensi del programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, adottato dal Consiglio europeo¹⁵, le istituzioni devono avvalersi appieno delle competenze specialistiche dell'Agencia e, ove opportuno, tenere con essa consultazioni, conformemente al suo mandato, sull'evoluzione delle politiche e della legislazione aventi implicazioni per i diritti fondamentali,**

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹⁵ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

Articolo 1
Quadro pluriennale

1. È istituito un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo "l’Agenzia") per il periodo 2013-2017.
2. In conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 168/2007 l’Agenzia svolge i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 nell’ambito dei settori tematici previsti all’articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2
Settori tematici

Sono stabiliti i seguenti settori tematici:

- (a) l’accesso alla giustizia;
- (b) le vittime di reati, **incluso il loro indennizzo**;
- (c) la società dell’informazione, in particolare il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;
- (d) l’integrazione dei rom;
- (e) (...)
- (f) **cooperazione giudiziaria, eccetto in materia penale**;
- (g) i diritti del minore;
- (h) le discriminazioni fondate **sul sesso**, la razza, il colore, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, l’opinione politica o di qualunque altro genere, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale;

- (i) l'immigrazione e l'integrazione dei migranti, i controlli di frontiera e i visti, nonché l'asilo;
- (j) il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata.

Articolo 3

Complementarità e cooperazione con altri organismi

1. Ai fini dell'attuazione del quadro pluriennale, l'Agenzia assicura la cooperazione e il coordinamento appropriati con i pertinenti organismi, uffici ed agenzie dell'Unione, con gli Stati membri, con le organizzazioni internazionali e la società civile, **ai sensi** degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.
2. L'Agenzia si occupa di questioni inerenti alla discriminazione fondata sul sesso esclusivamente se e nella misura in cui ciò rientra tra le sue competenze (...) **nel contesto dell'articolo 2, lettera h)**, tenendo conto che spetta all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere raccogliere dati sull'uguaglianza di genere e sulle discriminazioni fondate sul sesso. **L'Agenzia e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere cooperano secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione del 22 novembre 2010.**
3. L'Agenzia coopera con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) **secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione dell'8 ottobre 2009; nonché** con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (FRONTEX), **secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione del 26 maggio 2010.** Essa coopera inoltre, **secondo quanto stabilito dai** rispettivi accordi di cooperazione futuri, con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), la rete europea sulle migrazioni, **Eurojust**, l'unità europea di cooperazione giudiziaria, l'Ufficio europeo di polizia (Europol), l'Accademia europea di polizia (CEPOL) e l'Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. **La cooperazione con questi organismi si limita alle attività rientranti nel campo di applicazione dei settori tematici previsti all'articolo 2 della presente decisione.**

4. Nel settore della società dell'informazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, l'Agenzia svolge i propri compiti, fatta salva la responsabilità del Garante europeo della protezione dei dati di assicurare che i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata, siano rispettati dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione nell'ambito dei rispettivi doveri e competenze, **secondo quanto previsto** dagli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
5. L'agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e all'accordo tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa sulla cooperazione tra l'Agenzia **dell'Unione europea** per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa¹⁶, di cui allo stesso articolo.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio

Il presidente

¹⁶ GU L 186 del 15.7.2008, pag. 7.

Eventuale dichiarazione del Consiglio sulle minoranze nazionali da rilasciare al momento dell'adozione

La decisione del Consiglio non intende definire la nozione di "minoranza nazionale"; pertanto, le attività dell'Agenzia per i diritti fondamentali di cui all'articolo 2, paragrafo 1 non riguardano né la definizione né l'esistenza del termine "minoranza nazionale" previsto dal diritto nazionale e neppure la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri a tale riguardo.

Eventuale dichiarazione del Consiglio sulla revisione del quadro pluriennale da rilasciare al momento dell'adozione

Alla luce dell'attuale revisione dei risultati raggiunti dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nei suoi primi cinque anni di esercizio ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento n. 168/2007, il Consiglio conviene di esaminare ogni eventuale proposta di modifica del regolamento che la Commissione potrebbe presentarle a norma dell'articolo 31, paragrafo 2 del medesimo, e di considerare in tale contesto una modifica della presente decisione volta a includere nell'elenco dei settori tematici la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale. Il Consiglio ricorda inoltre la dichiarazione n. 3 fatta dal Consiglio all'atto dell'adozione del regolamento n. 168/2007 del 15 febbraio 2007.
